

Fascicolo 2.13/2022/2

Agli Operatori Economici

Pagina
1

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di Servizi di pulizia immobili ad uso uffici e aree verdi e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. MITE n. 51 29/01/2021 e s.m.i. presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 l. 488/99 e art. 1, comma 499, l. 208/2015 suddivisa in lotti. CIG 9573900835; Lotto 2 – CIG 9573928F4E; Lotto 3 – CIG 957412303E; Lotto 4 – CIG 9574150684.

FAQ DEL 09/03/2023

1) QUESITO

In riferimento alla presente procedura, di seguito Vi sottoponiamo il seguente quesito:

- è ammessa la partecipazione di due operatore economici, non concorrenti nei medesimi lotti, controllate entrambe al 100% da un'unica Società Holding?

Di seguito si riporta un esempio, per meglio specificare il ns. quesito:

- la Società "C" controlla il 100% delle quote sociali della Società "A" e della Società "B": è ammessa la partecipazione della Società "A", per esempio, ai Lotti 1 e 2 e la contestuale partecipazione della Società "B" ai Lotti, per esempio, 3 e 4?

- in caso di risposta affermativa, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione a favore di entrambe le suddette Società A e B dei rispettivi lotti di partecipazione, la Società A possa aggiudicarsi, per esempio, il Lotto 1 e, contemporaneamente, la Società B possa aggiudicarsi, per esempio, il Lotto 3.

RISPOSTA

E' ammessa la partecipazione delle due società entrambe partecipare al 100% da una Holding in lotti distinti come prospettato

In merito all'aggiudicazione si rimanda all'esame del caso concreto.

2) QUESITO

Siamo con la presente a richiederVi i seguenti chiarimenti.

- Disciplinare di Gara - Art. 6.3, pag. 20 di 69

Premesso che il fatturato specifico è finalizzato affinché la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi (cfr. Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; nonché già Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220).

Ciò premesso e considerato si chiede quanto segue.

- Con riferimento al requisito di cui al punto i) e ii) si chiede conferma che il termine "uffici" è da intendersi refuso, essendo il requisito soddisfatto con servizi di pulizia in ambito civile senza che questi debbano essere specificatamente attinenti ad "uffici".
- Con riferimento al requisito di cui al punto ii) si chiede conferma che pulizie e aree verdi possono attenersi a contratti differenti e non presenti contemporaneamente in ogni singolo contratto.

RISPOSTA

Si specifica che il requisito richiesto all'art. 6.3 lett. c) punto ii) del disciplinare di gara è un requisito di capacità tecnico professionale (cd. Elenco servizi analoghi) e di non un requisito di capacità economico finanziaria (cd. Fatturato).

Ciò premesso, possono considerarsi servizi di pulizia analoghi a quelli del presente affidamento anche quelli eseguiti presso strutture ospedaliere, sanitarie e presso università, purché prevedano anche la pulizia di aree analoghe a quelle descritte nel capitolato tecnico (pulizia uffici, bagni, sale convegni, presidio pulizia,).

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto ii), le prestazioni di pulizia uffici ed pulizia aree verdi possono essere contenute anche in diversi contratti.

Per completezza si evidenzia che la gestione e manutenzione del verde non è un servizio analogo a quello del presente affidamento, il quale prevede solo la "pulizia delle aree a verde" e non la manutenzione di piante e giardini. Si richiama al riguardo quanto previsto nella premesse del Capitolato Tecnico.

- Disciplinare di gara - Art. 15, pag 42

Con riferimento alle modalità di redazione della Offerta tecnica che a pagina 42 indicano che "il concorrente deve mantenere l'elaborato in un massimo di 30 pagine (una pagina = foglio fronte e retro = 60 facciate) con carattere Times New Roman minimo 10. Dal computo saranno esclusi eventuali schede tecniche e i CV delle figure professionali", si chiede di chiarire in quale sezione del portale di gara vadano inseriti tali allegati.

In merito agli ulteriori allegati richiesti (es. licenza Ecolabel UE, richiamata al punto D.1.1 della griglia di valutazione e al paragrafo 3.2.4 del Capitolato tecnico, Certificazione ISO 45001:2018 di cui al punto E.1 della griglia di valutazione, Certificazione SA 8000, ecc.) si chiede di chiarire:

- In quale sezione del portale di gara vadano inseriti;

- Se anch'essi (in quanto allegati) NON concorrano al conteggio delle suddette 60 facciate.

RISPOSTA

L'offerta tecnica ed i suoi allegati (es. CV, schede, certificati, ...) andranno inseriti a Sistema nella sezione "offerta tecnica" come indicato all'art. 15 del disciplinare di gara, in un'unica cartella .zip o analogo file di compressione dati; i CV delle figure professionali, le schede tecniche così come le eventuali copie delle certificazioni possedute non saranno computate nel conteggio delle 60 facciate

- Disciplinare di gara - Art. 17.1, pag. 46

Nella tabella riportata a pagina 46 (sub-criterio A.1) si legge che "L'Offerente dovrà descrivere il modello organizzativo che si impegna a realizzare per la gestione della Convenzione". Nella medesima sezione è indicato che la valutazione di tale elemento "terrà conto della efficacia, della concretezza e della contestualizzazione della struttura proposta". Tuttavia la presentazione dei soli CV (oggetto di valutazione tabellare) non esaurisce questa richiesta che necessita di una trattazione completa e strutturata. Si chiede pertanto di rivedere la modalità di attribuzione dei punteggi per il sub-criterio A.1 (da tabellare a discrezionale) assegnando una aliquota del totale previsto (6 punti) alla descrizione del modello organizzativo.

RISPOSTA – Si veda il disciplinare rettificato

- Disciplinare di gara - Art. 17.1, pag. 50

Al sub-criterio D.1 punto 1) si legge che "L'Offerente dovrà illustrare le metodologie tecnico operative che intende attivare per la gestione del servizio di pulizia". In considerazione dei sub-criteri di valutazione previsti per il capitolo D.1 (Paragrafo a = Tabellare; Paragrafo b = Discrezionale; Paragrafo c = Quantitativo), si chiede conferma che le metodologie tecnico operative richieste vadano inserite nel Paragrafo b (essendo l'unico a carattere discrezionale), contestualizzandone la descrizione alla "Adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative ed efficaci in termini di igiene e migliori da un punto di vista ambientale".

RISPOSTA

Si conferma che le metodologie tecnico operative richieste vadano inserite nel Paragrafo b.

- Capitolato tecnico - Art. 6.1.6, pag. 33

All'ultimo capoverso del citato articolo è riportato che "Il fornitore è obbligato, nell'esecuzione delle singole attività, a conformarsi alle modalità proposte e descritte - compresi materiali e attrezzature indicate - nella propria offerta tecnica". Si chiede conferma che trattasi di un refuso,

visto che nella tabella di cui all'art. 17.1 del Disciplinare di gara tali argomenti non sono previsti. Viceversa, si chiede di chiarire in quale punto della Offerta tecnica tali aspetti vadano descritti e come verranno valutati.

RISPOSTA

L'indicazione dei materiali e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi di pulizia è contenuto nei subcriteri D.1.c) (detergenti), D.1.d) (materiale igienico sanitario), ed eventualmente ai materiali e attrezzature indicati nel subcriterio D.1.b); analogamente nel criterio D.2.b con riferimento al servizio di derattizzazione e disinfestazione;

- Elenco Prezzi - Art. 3.2, pag. 12

Si chiede di confermare che la percentuale non ribassabile pari al 7% prevista per la fornitura di materiale igienico sanitario si riferisca al costo del materiale igienico-sanitario, non essendo presente nella documentazione di gara un listino con i costi previsti per le singole referenze richieste.

RISPOSTA

Si precisa come questa Stazione Appaltante, nell'impossibilità di fornire un listino prezzi completo di tutto il materiale economale potenzialmente oggetto di fornitura, abbia considerato il servizio aggiuntivo di fornitura di materiale igienico sanitario comprensivo della fornitura del materiale economale e della sua distribuzione da parte degli addetti del servizio principale di pulizia all'interno dei locali delle Amministrazioni che ne avranno richiesto l'attivazione. Tale servizio aggiuntivo è stato quantificato secondo una tariffa orario che tiene conto sia del costo della fornitura stimato in una percentuale minima non ribassabile pari al 7% del prezzo orario complessivo, sia il tempo impiegato dall'addetto per la distribuzione del materiale.

In questo modo, l'impresa potrà vedere remunerato il servizio aggiuntivo in oggetto sia sotto il profilo della fornitura del materiale economale che sotto il profilo del costo orario per il tempo impiegato nella distribuzione del materiale stesso. Resta ferma per l'operatore economico la possibilità di effettuare un ribasso percentuale sui costi generali e sull'utile di impresa.

- Elenco Prezzi - Art. 3.2, pag. 12

Con riferimento al costo della manodopera da utilizzare, ufficiale e in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione in ottemperanza alla contrattazione collettiva CCNL Settore Pulizia e Multiservizi, si chiede di conoscere l'esatto riferimento (tabella impiegati o operai, livello di inquadramento).

RISPOSTA

Non è possibile fornire i dati richiesti relativi al personale attualmente impiegato, i livelli contrattuali, in quanto - stante la struttura e la natura stessa della convenzione - in questa fase non è possibile stabilire quali e quanti enti locali aderiranno effettivamente alla convenzione. Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 16 dello Schema Unico di Convenzione in merito all'applicazione dell'art. 50 del D.lgs. 50/16 (Clausola sociale).

- Elenco Prezzi - Art. 3.2, pag 12

Con riferimento all'importo da aggiungere al costo della manodopera per la determinazione del corrispettivo relativo al servizio di Presidio di Pulizia (costituito dai costi generali e dall'utile di impresa), si chiede di confermare che il dato aggregato sia pari a 28,70%.

RISPOSTA

Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 8.4 e seguenti del Capitolato Tecnico nonché l'Elenco Prezzi allegato al disciplinare di gara.

3) QUESITO

Siamo con la presente a chiedere gentile conferma che, ai fini della corretta qualificazione alla procedura di gara indicata in oggetto – con specifico riferimento a quanto richiesto dall'art. 6.3. lettera c) punti i) i ii) – sia consentito utilizzare contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia, non necessariamente riferiti in via esclusiva agli uffici.

Trattandosi, infatti, di servizi analoghi e non identici, come da ormai consolidata giurisprudenza (fra cui Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953), l'erogazione di servizi di pulizia presso Pubbliche Amministrazioni e Clienti Privati, tanto in ambito civile quanto in ambito sanitario, ha oggettivi elementi di similitudine con la prestazione più specifica della pulizia di uffici.

Tale interpretazione tempera l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, sicché, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle attività pregresse va fatta in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti (in tal senso, si vedano, Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220).

E' di tutta evidenza che un operatore economico che ha come attività prevalente i servizi di pulizia con importi di fatturato particolarmente significativi e che vanta importanti esperienze pregresse tanto in ambito civile quanto in ambito sanitario, abbia di conseguenza tutti i requisiti per una corretta qualificazione alla presente procedura di gara.

A fronte di quanto sopra, si chiede, pertanto, che sia confermata la possibilità di qualificarsi con contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia, non necessariamente riferiti in via esclusiva agli uffici.

RISPOSTA

Si rimanda alle FAQ già in pubblicazione.

4) QUESITO

Siamo con la presente a richiederVi i seguenti chiarimenti.

- Capitolato tecnico - Art. 6.1.5, pag 31 e Disciplinare di gara - Art. 17.1, pag. 54

L'art. 17.1 del Disciplinare di gara richiede che le figure professionali che costituiranno la struttura organizzativa dell'Offerente devono aver ricoperto negli ultimi 5 anni solari posizioni equivalenti in commesse attinenti servizi analoghi, relativamente a servizi di pulizia in grandi immobili e per i quali lo svolgimento dell'attività operativa era in presenza dell'utenza.

Tuttavia, pare utile rappresentare, che l'articolo 6.1.5 del Capitolato Tecnico prevede: "In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo che non interferiscano con le attività dei locali interessati". Si evidenzia che tale previsione è condivisa nella totalità dei capitolati tecnici prestazionali afferenti ai servizi di pulizia in ambito analogo a quello oggetto della presente procedura.

In ragione di quanto sopra, si chiede conferma che la specifica "svolgimento attività operativa in presenze di utenza" si ritenga soddisfatta con commesse attive nelle quali il servizio in presenza di utenza sia contemplato quale attività aggiuntiva e/o integrativa (non prevalente).

RISPOSTA

S'intende la gestione di commesse per servizi di pulizia analoghi a quelli oggetto dell'affidamento svolti in immobili nei quali è prevista in generale un'utenza es. uffici, università, strutture ospedaliere, seppure le attività operative di pulizia debbano essere svolte senza interferire con le attività dei locali interessati.

- Disciplinare di gara - Art. 17.1, pag. 54

Al sub-elemento A.1.a) è richiesto di allegare alla Relazione tecnica i CV delle figure professionali che costituiranno la struttura organizzativa dell'Offerente (Responsabile del Servizio, Gestore del Servizio e Responsabile della qualità) che abbiano ricoperto negli ultimi 5 anni solari posizioni equivalenti:

- Di almeno due commesse attinenti servizi di pulizia analoghi e di importo singolarmente pari almeno ad € 500.000,00

Oppure

- Di almeno una commessa attinente servizi analoghi, ma di importo doppio rispetto alla soglia indicata nel punto precedente.

Si chiede conferma che al fine dell'attribuzione del punteggio l'importo della commessa possa essere riferito anche ad un solo anno solare purché entro gli ultimi 5 anni.

Esempio 1: la figura professionale ha maturato esperienza in n. 2 commesse di valore pari ad euro 500.000,00 € relativo al solo 2019, oppure una sola commessa di valore pari ad euro 1.000.000,00 relativo al 2021.

In subordine si chiede di confermare se l'importo richiesto (2 commesse da 500.000 € oppure 1 commessa da 1mln) sia da intendersi complessivo sui 5 anni.

Esempio 2: la figura professionale ha maturato esperienza in n. 1 commesse di valore pari ad 1 milione rispettivamente 300.000 € nel 2019 e 700.000 € nel 2020.

In ulteriore subordine si chiede di confermare se l'importo richiesto sia da intendersi quale importo annuale.

Esempio 3: la figura professionale ha maturato esperienza in n. 1 commessa di valore pari ad 1 milione ogni anno.

RISPOSTA

La figura professionale ha maturato, nel corso degli ultimi cinque anni, esperienza in n. 2 commesse di valore pari ad euro 500.000,00 cadauna, oppure in una sola commessa di valore pari ad euro 1.000.000,00, non rileva la durata della commessa o la durata dell'incarico, ma il ruolo ricoperto, il periodo di svolgimento ricompreso nel quinquennio e l'importo della singola commessa stessa.

- Disciplinare di gara - Art. 17.1, pag. 54

In merito alla figura del Responsabile del Servizio, e in considerazione dell'attività effettuata da quest'ultimo (ex. art. 3.1 comma 1 del Capitolato Tecnico) si chiede di chiarire se l'importo delle commesse attive, indicativo dell'esperienza acquisita in servizi analoghi e funzionale all'ottenimento del punteggio previsto, sia da riferirsi al valore economico della Convenzione gestita oppure all'importo fatturato nel corso della gestione dei Contratti attuativi derivati.

RISPOSTA

Si veda il disciplinare rettificato

5) QUESITO

Con riferimento al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE,

Si rappresenta il caso che segue. La società A ha acquisito dalla società B un ramo di azienda, costituito da alcuni contratti pubblici, tra i quali diversi contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia e/o servizi di pulizia e aree verdi e/o servizi di manutenzione del verde, eseguiti nel triennio interessato.

Si chiede di confermare che la società A, interessata a partecipare alla procedura, possa “spendere” il requisito maturato dalla società B, rappresentato dai contratti oggetto di cessione e di cui la società A è attualmente esecutrice.

RISPOSTA

L’atto di cessione di azienda abilita la società subentrante ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione e della verifica che siano strettamente connessi all’attività propria del ramo ceduto.

6) QUESITO

Con riferimento al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, lett. ii), si chiede di confermare che i servizi di pulizia e manutenzione aree verdi possono essere stati eseguiti anche SEPARATAMENTE, purché si raggiunga l'importo richiesto, come nell'esempio che segue:

il concorrente interessato al lotto 4 può partecipare avendo eseguito nel triennio i seguenti servizi:

- un appalto avente ad oggetto servizi di pulizia c/o il cliente X per un importo pari a € 3.500.000
- un appalto avente ad oggetto servizi di global service, tra i quali la manutenzione di aree verdi, eseguiti c/o il cliente Y dove l'importo fatturato per il solo servizio di manutenzione del verde è pari a € 3.500.000

RISPOSTA

Si evidenzia che le attività di gestione e manutenzione del verde non rientrano tra le attività a base di gara. Si richiama al riguardo quanto precisato nelle premesse del Capitolato Tecnico.

7) QUESITO

Rif. Disciplinare di gara - Art. 17.1, pag. 54: L’arco temporale previsto per la valutazione dell’esperienza delle figure professionali che costituiranno la struttura organizzativa è pari a 5 anni solari. Si chiede di chiarire se tale esperienza, che trova riscontro negli importi economici delle commesse attive gestite, debba riferirsi ad ognuno dei cinque anni o se invece è sufficiente dichiarare che, nel corso degli ultimi 5 anni solari, le funzioni incaricate hanno maturato l’esperienza richiesta.

RISPOSTA

E’ sufficiente nel corso degli ultimo 5 anni solari come previsto nel disciplinare di gara rettificato.

8) QUESITO

1. Con riferimento a quanto previsto all'Art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che per rispettare il requisito previsto ai punti i) e ii), l'Operatore economico che intenda partecipare alla procedura debba dimostrare di aver svolto nel triennio attività analoghe in ambito "civile". Si chiede inoltre se tale requisito possa essere soddisfatto anche attraverso attività di pulizia e sanificazione svolte in ambito "sanitario".

Relativamente al requisito di cui al punto ii), si chiede se la dimostrazione del requisito richiesto possa avvenire mediante lo svolgimento di attività di pulizia, sanificazione e manutenzione aree verdi in qualsiasi ambito (civile, sanitario, industriale) e che il servizio di manutenzione aree verdi possa essere dimostrato con contratti specifici non ricompresi obbligatoriamente all'interno dei singoli contratti di pulizia.

2. In merito agli allegati richiamati, art.15, pag.42 del Disciplinare di Gara e art. 3.2.4 del Capitolato Tecnico: • Schede tecniche, • CV delle figure professionali, • Certificazione ISO 45001:2018, • Certificazione SA 8000

Si chiede:

Di chiarire in quale sezione del portale di gara debbano essere caricati tali documenti;

Di confermare che tutti tali allegati non concorrono al conteggio delle 60 facciate previste per la realizzazione dell'Offerta Tecnica.

RISPOSTA

1. Si vedano le FAQ già in pubblicazione.

2. L'offerta tecnica ed i suoi allegati (es. CV, schede, certificati, ...) andranno inseriti a Sistema nella sezione "offerta tecnica" come indicato all'art. 15 del disciplinare di gara, in un'unica cartella .zip o analogo file di compressione dati; i CV delle figure professionali, le schede tecniche così come le eventuali copie delle certificazioni possedute non saranno computate nel conteggio delle 60 facciate.

9) QUESITO

In relazione alla richiesta espressa Art. 6.1.6, pag. 33 del Capitolato Tecnico, "Il fornitore è obbligato, nell'esecuzione delle singole attività, a conformarsi alle modalità proposte e descritte - compresi materiali e attrezzature indicate - nella propria offerta tecnica", si chiede in quale criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica il concorrente debba inserire tali informazioni e in che modo le stesse verranno valutate dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA

L'indicazione dei materiali e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi di pulizia è contenuto nei subcriteri D.1c) (detergenti), D.1.d) (materiale igienico sanitario), ed eventualmente ai materiali

e attrezzature indicati nel subcriterio D.1.b); analogamente nel criterio D.2.b con riferimento al servizio di derattizzazione e disinfestazione;

10) QUESITO

Nel documento “199682_2022_2_2022_BANDO_UE.pdf” ai punti “II.2.14) Informazioni complementari” di ogni singolo Lotto, viene riportato l’importo a base di gara della convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza;

Allo stesso modo, nel documento “199682_2022_2_2022_Disciplinare-di-Gara_completo.pdf” all’articolo “3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” a pagina 13 di 69 viene indicato che “Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16, l’importo complessivo a base di gara, pari a € 150.000.000,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni Aderenti in sede di Ordinativo di fornitura”.

Essendo detti Oneri per la Sicurezza, per Legge, non soggetti a ribasso, si chiede di chiarire se gli importi a base di gara siano da considerarsi al netto degli Oneri per la Sicurezza; contrariamente si chiede di indicarne, per ogni singolo lotto, il valore economico, in € o in %, da detrarre all’importo a base di gara, in fase di offerta.

RISPOSTA

Gli oneri per la sicurezza dovuti alle interferenze sono inclusi nell’importo a base di gara quale valore complessivo della Convenzione in quanto non stimabili a priori; gli oneri della sicurezza aziendali propri dell’operatore economico invece sono da indicare in sede di offerta.

Si richiama al riguardo l’art. 8 dello schema unico di convenzione il quale prevede quanto segue: “Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, all’atto dell’emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), a trasmettere al Fornitore il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le Amministrazioni contraenti dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero). Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal Fornitore all’atto dell’emissione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), secondo quanto nel Capitolato Tecnico.”

11) QUESITO

Con espresso riferimento ai requisiti di cui all’art. 6.3 lett. c, commi i. e ii. del disciplinare di gara si chiede di confermarci che tra i servizi analoghi ricadano tutti i servizi di pulizia in ambito civile e sanitario effettuati presso Aziende e/o Strutture Sanitarie/Ospedaliere, la cui complessità dei servizi, comprendente non solo pulizie di uffici, ma anche aree ad alto rischio, assolve la capacità tecnico professionale richiesta per la partecipazione alla gara;

RISPOSTA

Si vedano le FAQ già in pubblicazione

12) QUESITO

Con riferimento al subappalto e in particolare all'art. 8 del disciplinare di gara, si chiede di confermarci che possano essere oggetto di subappalto anche le due attività secondarie (servizi di pulizia aree verdi e servizi di disinfezione e disinfestazione) e di precisarne in che percentuale massima.

RISPOSTA

I servizi di pulizia aree verdi e servizi di disinfezione e disinfestazione sono entrambi subappaltabili al 100%.

13) QUESITO

In caso di partecipazione in RTI a tutti i lotti di gara, dove la mandataria rimane sempre la medesima azienda, ma con formazione del RTI diversa in termini di percentuali di partecipazione, esempio:

- forma RTI opz. 1: Lotti 1-2-3: RTI con capogruppo az. A con 50%, mandante az. B con 30% e mandante az. C con 20%
- forma RTI opz. 2: Lotto 4: RTI con capogruppo az. A con 80%, mandante az. B con 10% e mandante az. C con 10%

Siamo ora a richiedere se è necessario presentare un'unica domanda di partecipazione con la specifica della formazione del RTI per i vari lotti di gara o se al contrario sia necessario presentare una domanda di partecipazione con la forma di RTI opz. 1 e una domanda di partecipazione con la forma di RTI opz. 2.

RISPOSTA

È necessario presentare due domande di partecipazione.

Come indicato all'art. 6.3 del disciplinare di gara in caso di imprese singole, RTI e Consorzi ordinari che mutino la forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l'impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tanti documenti di partecipazione e specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all'interno del RTI/Consorzio.

14) QUESITO

Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Nella documentazione di gara non sono indicati i costi della manodopera. Si richiede pertanto di specificarli.

RIPOSTA

Stante la natura dell'affidamento i costi della manodopera non sono indicati. Come specificato all'art. 3 del disciplinare di gara, il quantitativo della Convenzione di ciascun lotto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle amministrazioni che utilizzeranno la convenzione nell'arco temporale di durata della stessa.

2. Relativamente al materiale igienico sanitario, nel Capitolato Tecnico a pag. 32, viene riportato:

Il Fornitore deve inoltre provvedere al rifornimento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, etc.) messo a disposizione dall'Amministrazione, oppure a proprio carico qualora l'Amministrazione abbia attivato il relativo Servizio Aggiuntivo ("Fornitura del materiale igienico-sanitario").

Da ciò si evince che l'attività di rifornimento è del suddetto materiale è ricompresa nel prezzo offerto (€/mq mese) per l'area omogenea servizi igienici, mentre la fornitura del materiale sarà a carico dell'appaltatore solo se sarà attivato il servizio specifico "Fornitura del materiale igienico-sanitario", ma tale servizio sarà remunerato secondo un prezzo orario (€/h) anche se la manodopera necessaria al rifornimento, nella realtà, è ricompresa già nel servizio di pulizia ordinaria per l'area omogenea.

Si chiede pertanto se l'attività "Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici" presente nella scheda attività ordinarie dei servizi igienici (Appendice 7) va considerata come refuso in quanto l'attività di rifornimento sarà remunerata solo qualora attivato il relativo servizio.

In caso contrario si chiede di specificare in quali termini il prezzo orario (quindi un prezzo associato a manodopera) da offrire dovrà essere correlato ad una sola fornitura di materiale senza utilizzo di manodopera (già ricompresa appunto nell'attività ordinaria di rifornimento di cui all'appendice 7)

RISPOSTA

L'attività di "Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici" presente nella scheda attività ordinarie dei servizi igienici (Appendice 7) è ricompresa nel prezzo stimato per l'Area tipo 4 - SERVIZI IGIENICI (Allegato "Elenco prezzi" Area Omogenea Servizi igienici) indipendentemente dal fatto che il materiale igienico sanitario sia messo a disposizione dall'Amministrazione oppure sia a carico del Fornitore e quindi remunerato come "servizio aggiuntivo".

Si richiama al riguardo l'art. 6.1.1 del Capitolato Tecnico nel quale è specificato che “ad ogni standard corrispondono una serie di attività e di frequenze di esecuzione diversificate per aree omogenee. Ciascuna delle prestazioni previste in uno standard sono da intendersi distinte e obbligatorie...”.

3. Si chiede conferma che anche per l'Area Tipo 4 – Servizi igienici per il pubblico la fornitura del materiale igienico sanitario sarà a carico dell'Amministrazione e tale materiale sarà a carico dell'appaltatore solo in caso di attivazione del servizio di Fornitura del materiale igienico-sanitario.

RISPOSTA

Si conferma

4. Relativamente al criterio A.1.a viene richiesta la presentazione dei CV. Mentre il Responsabile del servizio e il Responsabile della qualità sono figure uniche, il numero di Gestori del servizio dipenderà dal numero delle Amministrazioni Contraenti. Si chiede pertanto conferma che per l'attribuzione del relativo punteggio (2 punti) sarà sufficiente presentare un solo CV a titolo esemplificativo quale impegno a garantire i requisiti minimi richiesti. In caso contrario si chiede di specificare quale sarà il numero di CV da presentare e le modalità di attribuzione del punteggio nel caso in cui un concorrente presenti un numero di CV minore di quello minimo richiesto per l'attribuzione del punteggio. Ad esempio, ipotizzando che i CV da presentare siano 5 quanti saranno i punti che saranno attribuiti al concorrente che ne presenta 3?

RISPOSTA

E' sufficiente un solo curriculum per figura professionale proposta, fermo restando l'impegno a garantire il permanere dei requisiti.

5. Relativamente al criterio A.1.a si chiede conferma che qualora il Responsabile della qualità coincida con una delle figure di Responsabile del servizio o Gestore del Servizio (come previsto nel capitolato tecnico, Art. 3.1 pag. 19) verrà comunque attribuito il punteggio di 2 punti nel caso in cui tale figura rispetti i requisiti richiesti. Ad esempio, se il Responsabile del servizio risponde ai requisiti richiesti e al contempo è il Responsabile della qualità, rispettando comunque i relativi requisiti, il concorrente prenderà 4 punti (2 per il CV come Responsabile del servizio e 2 per il CV come Responsabile della Qualità)

RISPOSTA

Si richiama quanto previsto dal Disciplinare di gara e precisamente: “Nel caso che un unico soggetto ricopra due figure professionali, sarà considerata ai fini dell’assegnazione del punteggio una sola figura professionale”.

15) QUESITO

In riferimento al sub-criterio di valutazione tabellare: A1 a) il sistema di ruoli delle figure professionali costituenti la struttura organizzativa dell’offerente sia quelle previste nel capitolato tecnico e di quelle eventualmente proposte dall’offerente con l’indicazione della relativa qualifica ed esperienza Al riguardo allegare curriculum vitae; * La valutazione terrà conto della dell’efficacia, della concretezza e della contestualizzazione della struttura proposta. 6 PUNTI.

Si chiede di confermare che per l’attribuzione del relativo punteggio, sia sufficiente allegare i Curriculum Vitae delle figure professionali riportate sul Capitolato Tecnico a comprova dei requisiti richiesti e che eventuali descrizioni della struttura organizzativa potranno essere trattate in altri sub-criteri con valutazione discrezionale.

RISPOSTA

Si conferma. Vedasi disciplinare rettificato.

16) QUESITO

Si richiede con la presente se in caso di gestione appalto di un RTI, sia possibile la fatturazione disgiunta per ogni azienda.

RISPOSTA

Si conferma

17) QUESITO

In riferimento all’art. 8.4.2 “Servizi Aggiuntivi”, del Capitolato Tecnico, è indicato che la determinazione dei corrispettivi per la fornitura del materiale igienico avviene ribassando l’incremento del 21,7% sul costo della manodopera. Si chiede di meglio specificare come possano essere messi in relazione i costi orari della manodopera scontati con la fornitura di prodotti consumabili, dal momento che questi ultimi non possono essere quantificati in ore ma solo sui quantitativi derivanti dalle specifiche esigenze dell’Amministrazione Contraente. Se quanto indicato nel capitolato tecnico è da considerarsi un refuso, si chiede di pubblicare un listino prezzi da scontare in merito alle singole forniture di materiale igienico.

RISPOSTA

Si precisa come questa Stazione Appaltante, nell'impossibilità di fornire un listino prezzi completo di tutto il materiale economale potenzialmente oggetto di fornitura, abbia considerato il servizio aggiuntivo di fornitura di materiale igienico sanitario comprensivo della fornitura del materiale economale e della sua distribuzione da parte degli addetti del servizio principale di pulizia all'interno dei locali delle Amministrazioni che ne avranno richiesto l'attivazione. Tale servizio aggiuntivo è stato quantificato secondo una tariffa orario che tiene conto sia del costo della fornitura stimato in una percentuale minima non ribassabile pari al 7% del prezzo orario complessivo, sia il tempo impiegato dall'addetto per la distribuzione del materiale.

In questo modo, l'impresa potrà vedere remunerato il servizio aggiuntivo in oggetto sia sotto il profilo della fornitura del materiale economale che sotto il profilo del costo orario per il tempo impiegato nella distribuzione del materiale stesso. Resta ferma per l'operatore economico la possibilità di effettuare un ribasso percentuale sui costi generali e sull'utile di impresa.

18) QUESITO

In riferimento al punto 6.3 lett. c del disciplinare, è indicato quanto segue:

Esecuzione negli ultimi tre anni (nell'ultimo triennio 01 dicembre 2019 – 31 dicembre 2022).

Si chiede se dobbiamo prendere in considerazione il periodo (01 dicembre 2019 – 31 dicembre 2022) che equivale a 37 mesi.

RISPOSTA

Occorre considerare il periodo indicato nel disciplinare dal 01/12/2019 al 31/12/2022.

19) QUESITO

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Chiarimento nr.1

Nell'Art.3 del Disciplinare di gara alle pagine 12 e 13 sono indicati gli importi massimi complessivi di ogni lotto, comprensivi degli oneri della sicurezza dovuti a rischi di interferenze non ribassabili, si chiede di indicare il valore in € di tali costi non ribassabili per ogni singolo lotto.

RISPOSTA

Stante la natura dell'affidamento gli oneri della sicurezza dovuti a rischi di interferenza non sono indicati e sono ricompresi nel valore della Convenzione. Come specificato all'art. 3 del disciplinare di gara, il quantitativo della Convenzione di ciascun lotto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle amministrazioni che utilizzeranno la convenzione nell'arco temporale di durata della stessa.

Si richiama al riguardo l'art. 8 dello schema unico di convenzione il quale prevede quanto segue: "Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, all'atto dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), a trasmettere al Fornitore il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le Amministrazioni contraenti dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero). Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal Fornitore all'atto dell'emissione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), secondo quanto nel Capitolato Tecnico."

Chiarimento n.2

Nell'Art. 3 del disciplinare di gara a pag. 14 di 69 è indicato che la soglia minima di adesione obbligatoria per le Amministrazioni Contraenti è pari a € 40'000,00, si chiede se tale valore è riferito all'OPF (Ordinativo Principale di Fornitura) in tutta la sua durata.

RISPOSTA

Il dpcm del 11/7/2018 individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore a decorrere dal 2018.

Ciò premesso, come previsto all'art. 1.5 del Capitolato Tecnico "L'utilizzo della Convenzione e il conseguente affidamento dei servizi oggetto della stessa sono subordinati all'emissione di un Ordinativo di Fornitura di valore almeno pari o superiore ad € 40.000,00, I.V.A. esclusa e oneri per la sicurezza inclusi, nonché al rispetto del cosiddetto "Ordinativo minimo" di cui al successivo paragrafo 2.1.1."

Chiarimento nr.3

Viene richiesto dal bando di gara che nel formulare l'Offerta Economica dovrà essere indicata la "stima dei costi della manodopera", si chiede di indicare i valori a base d'asta di tali costi per ognuno dei singoli lotti.

RISPOSTA

Stante la natura dell'affidamento i costi della manodopera non sono indicati. Come specificato all'art. 3 del disciplinare di gara, il quantitativo della Convenzione di ciascun lotto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle amministrazioni che utilizzeranno la convenzione nell'arco temporale di durata della stessa.

Chiarimento n.4

Considerata che nel bando di gara non sono stati forniti dati sul personale attualmente impegnato nei servizi oggetto dell'appalto, coscienti dell'impossibilità da parte dell'Ente Città Metropolitana di Milano di indicare in questa fase i dati relativi agli elenchi dettagliati del personale impiegato, considerato l'obbligo imposto dal bando di gara in merito alla clausola sociale di formale accettazione della stessa da parte del concorrente, si chiede a codesta stazione appaltante di confermare che la dichiarazione di impegno, da parte dei concorrenti, all'applicazione della clausola sociale e da intendere come pieno rispetto dell'Art. 3 del Comunicato del Presidente ANAC del 29/5/2019 : “ Chiarimenti in ordine alle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali ” che testualmente cita:“.....l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici). ”

RISPOSTA

Si richiama al riguardo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dello Schema Unico di Convenzione in merito all'applicazione dell'art. 50 del D.lgs. 50/16 (Clausola sociale) e dall'art. 3.2.1 del Capitolato Tecnico.

Chiarimento n.5

Per una efficace confrontabilità e corretta valutazione delle offerte in fase di gara, si chiede di definire per ogni Standard previsto nel bando di gara una suddivisione per “CLASSI DI EDIFICIO” dove ogni voce rappresenta una tipologia di distribuzione omogenea delle aree. Tali classi saranno un vincolo per i concorrenti per la definizione dell'offerta di gara.

Per Es. la “classe di edificio 1” dello standard A è così composta:

- Area Omogenea 1: X% dell'intera superficie di riferimento
- Area Omogenea 2: Y% dell'intera superficie di riferimento
- Area Omogenea 3:

RISPOSTA

Stante la natura dell'affidamento non è possibile definire una suddivisione per “Classi di edificio” che variano a seconda del fabbisogno delle amministrazioni che utilizzeranno le convenzioni. Per la formulazione dell'offerta i concorrenti dovranno fare riferimento alla documentazione messa a disposizione da questa stazione appaltante.

Chiarimento n.6

Si chiede conferma che le attività di gestione e manutenzione delle aree verdi non rientrano tra le attività a base di gara.

RISPOSTA

Si conferma. Si richiama al riguardo quanto precisato nelle premesse del Capitolato Tecnico.

20) QUESITO

Riferimento: documento “Disciplinare di Gara” – art. 17.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” - Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

In merito alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico, specificatamente per i criteri:

- D.1.1 (Metodologie tecnico operative per l'esecuzione del servizio di pulizia. - pag. 50 - possesso da parte del concorrente della Licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia);
- D.2.1 (Metodologie tecnico operative per l'esecuzione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione – pagg. 51 e 52 - certificazione delle competenze rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 16636:2015);

si chiede conferma che, nel caso di consorzi stabili o ad essi assimilabili (rif. Codice Appalti - Art. 45, comma2, lett. b) e c) e art. 47), per l’ottenimento del punteggio massimo disponibile di 6 punti per la licenza ecolabel e di 5 punti per la certificazione di pest management, sarà sufficiente che tutte le consorziate indicate come esecutrici posseggono dette certificazioni.

RISPOSTA

Si richiamano le modalità di attribuzione dei punteggi indicate all’art. 17.1 del disciplinare rettificato.

21) QUESITO

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) Nell’offerta economica si devono indicare i costi della manodopera. Si chiede di specificare se il valore da indicare sia triennale oppure annuale.

2) Nell’offerta economica si devono indicare i costi della manodopera. Si chiede di confermare che tali costi siano riferiti ai soli servizi ordinari, ovvero, “1.1 SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE Cod. PC” e “1.2 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE Cod. DO” come indicati nell’Allegato 4 Elenco Prezzi. Si chiede di confermare che nei costi della

manodopera non siano da comprendere i costi della manodopera relativi alle attività aggiuntive, integrative e a richiesta per le quali non sono definibili a priori i volumi dei servizi. In caso contrario si chiede di specificare i servizi di riferimento.

3) Nell'offerta economica si devono indicare i costi della sicurezza. Si chiede di specificare se il valore da indicare sia triennale oppure annuale.

4) Nell'offerta economica si devono indicare i costi della sicurezza. Si chiede di confermare che tali costi siano riferiti ai soli servizi ordinari, ovvero, "1.1 SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE Cod. PC" e "1.2 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE Cod. DO" come indicati nell'Allegato 4 Elenco Prezzi. Si chiede di confermare che nei costi della sicurezza non siano da comprendere i costi della sicurezza relativi alle attività aggiuntive, integrative e a richiesta per le quali non sono definibili a priori i volumi dei servizi e, quindi, le risorse necessarie a svolgerli. In caso contrario si chiede di specificare i servizi di riferimento.

RISPOSTA

1) Il valore del costo della manodopera così come il valore dei costi per la sicurezza dovrebbe tener conto della durata della Convenzione (36 mesi) e dell'importo stimato a base di gara della convenzione stessa per ciascun lotto.

2) Il valore dei costi della manodopera così come i costi della sicurezza dovrebbe tener conto di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento come indicate all'art. 3 del Disciplinare di gara il quale prevede quanto segue:

"Il servizio si compone principalmente delle seguenti prestazioni:

A) Servizi Gestionali:

A1 – Pianificazione e programmazione delle attività

A2 – Gestione ordini di Attività a Richiesta

A3 – Gestione del Call center

B) Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale:

B1 – Pulizia immobili ad uso uffici

B2 – Disinfestazione e Derattizzazione

B3 – Pulizia Aree verdi

C) Servizi Aggiuntivi:

C1 – Attività di Presidio di Pulizia

C2 – Fornitura di materiale igienico (es. carta mani, carta igienica, sapone, copri wc, ecc.)

C3 – Sanificazione

I Servizi Operativi di cui ai punti B e C sono erogati a fronte del pagamento di un Canone e/o di eventuali corrispettivi Extra Canone.

Per i Servizi Gestionali (A) non è previsto alcun corrispettivo in quanto si devono ritenere remunerati dai Canoni dei Servizi Operativi."

22) QUESITO

In merito al requisito dell'elenco dei servizi analoghi, si chiede se presentando un contratto la cui esecuzione è servizi di pulizia presso locali ed aree aperte ubicati presso uffici, stazioni, impianti ed officine, nella cui documentazione a comprova (fatture e certificati) è inserita la voce servizi di pulizia, senza la possibilità di divisione dei vari locali, soddisfa le attività analoghe a quelle oggetto di gara.

RISPONDI

Si ritiene sufficiente la documentazione indicata purché accompagnata dalla copia del contratto in cui viene specificata la tipologia delle prestazioni previste.

23) QUESITO

Con la presente siamo a richiedere conferma che la richiesta all'art. 14.2 del disciplinare di gara (pag. 37 di 70) ove si chiede la compilazione di un DGUE per ciascun lotto sia un refuso, avvalorato dal fatto che la Documentazione Amministrativa sia unica e che anche la richiesta dei requisiti è articolata in funzione della partecipazione a più lotti,

RISPOSTA

All'art. 14.2 la presentazione di un DGUE per ciascun lotto è "eventuale" ed è obbligatoria solo qualora il concorrente si presenti in forma diversa per ciascun lotto come previsto nel disciplinare stesso all'art. 6.3.

24) QUESITO

Nel documento "Disciplinare di gara RETTIFICATO, all'articolo 15. OFFERTA TECNICA (pagina 42 di 70) viene indicato *"Per finalità di accelerazione dei lavori di esame e valutazione dell'Offerta Tecnica il concorrente deve mantenere l'elaborato in un massimo di 30 pagine (una pagina = foglio fronte e retro= 60 facciate) con carattere Times New Roman minimo 10. Dal computo saranno esclusi eventuali schede tecniche, i CV delle figure professionali."*

Si chiede di confermare che la copertina e l'indice della relazione Tecnica sono esclusi dal conteggio delle 60 facciate indicate;

Si chiede di confermare che dal computo delle 60 facciate previste per la Relazione Tecnica saranno escluse eventuali schede tecniche. Inoltre si chiede di chiarire quali siano le schede tecniche da allegare e in quale criterio di valutazione verranno valutate le informazioni in esse contenute.

RISPOSTA

Si confermano entrambe.

25) QUESITO

Nel documento “Disciplinare di gara RETTIFICATO, all’articolo 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA al criterio di valutazione D.1.d) viene precisato: “*d) Con riferimento alla fornitura di materiale igienico-sanitario sarà valutata: Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto (carta igienica, salviette monouso) costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Il concorrente dovrà documentare il possesso del suddetto requisito al fine della valutazione*”.

Si chiede di confermare che il possesso dei requisiti richiesti per il materiale igienico-sanitario dovrà essere documentato attraverso la presentazione delle relative schede tecniche, che saranno escluse dal computo delle 60 facciate come precisato nell’Art. 15 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si conferma

26) QUESITO

Con la presente siamo a richiederVi il seguente chiarimento: con espresso riferimento al **dettaglio punteggio criterio A.1.a)* relativamente ai curricula delle figure professionali in possesso della seguente esperienza:

- *aver ricoperto nel corso degli ultimi 5 anni solari posizioni equivalenti di almeno due commesse attinenti servizi di pulizia analoghi a quelli oggetto di Convenzione e di importo singolarmente pari almeno di pari ad € 500.000,00;*

Oppure

- *aver ricoperto nel corso degli ultimi 5 anni solari posizioni equivalenti in almeno una commessa servizi analoghi a quelli oggetto di Convenzione, ma di importo almeno doppio rispetto alla soglia indicata nel punto precedente.*

Si chiede di confermare che il valore delle/a commessa/e (€ 500.000,00 nel caso di due commesse, € 1.000.000,00 nel caso di una commessa) sia da intendersi il fatturato complessivo realizzato dalla/e commessa/e negli ultimi cinque anni.

RISPOSTA

Come indicato all’art. 17.1 del Disciplinare di gara: “per “commessa” s’intende il valore del contratto d’appalto oppure, nel caso di convenzione s’intende il valore complessivo degli ordinativi

gestiti dalla figura professionale indicata, emessi all'interno della singola convenzione, che deve essere pari almeno all'importo indicato.”

27) QUESITO

Con la presente chiediamo, in caso di acquisto della marca da bollo, in quale dichiarazione vada inserito il numero seriale della marca dal momento che in nessuno dei documenti amministrativi è presente la voce specifica.

RISPOSTA

E' possibile allegare tra la documentazione amministrativa una dichiarazione specifica distinta oppure in calce alla domanda di partecipazione.

28) QUESITO

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.

1) Relativamente al requisito di idoneità di cui all'art. 6.1 lettera b) del Disciplinare di gara si chiede se la fascia di classificazione richiesta sia la l) “fino a € 8.263.310,00.”, come indicato a pagina 19 o la fascia di classificazione L) “oltre a € 8.263. 310,00”, come indicato a pagina 22 e 23.

2) Relativamente al requisito di idoneità di cui all'art. 6.1 lettera b) del Disciplinare di gara, in caso di Consorzio stabile con indicazione della consorziata esecutrice, si chiede se sia ritenuto soddisfatto se posseduto dal solo Consorzio.

3) Relativamente al progetto tecnico, in considerazione della numerosità e complessità degli argomenti da sviluppare nei Sub Criteri di riferimento e del limite di pagine imposto si chiede quanto segue:

1. Se per la predisposizione di grafici e tabelle sia possibile utilizzare un carattere simile o quantomeno ridurre le dimensioni
2. Se è consentito produrre in allegato i moduli del Piano Dettagliato delle Attività (Sub Criterio B.2) e del Programma Operativo delle Attività Sub Criterio C.1) nonché, in considerazione delle numerose procedure da illustrare, le modalità di esecuzione delle prestazioni di pulizia (Sub Criterio D.1) ferma restando la descrizione di tipo generale che sarà inserita nel limite delle 60 facciate.

RISPOSTA

1) Si rimanda alla “Comunicazione Urgente” pubblicata.

2) Si conferma.

3) Si richiama l'art. 15 del Disciplinare di gara che specifica il carattere e le dimensioni da utilizzare per l'elaborazione dell'offerta tecnica. “*Per finalità di accelerazione dei lavori di esame e*

valutazione dell'Offerta Tecnica il concorrente deve mantenere l'elaborato in un massimo di 30 pagine (una pagina = foglio fronte e retro= 60 facciate) con carattere Times New Roman minimo 10. Dal computo saranno esclusi eventuali schede tecniche, i CV delle figure professionali."

I CV delle figure professionali, le schede tecniche così come le eventuali copie delle certificazioni possedute non saranno computate nel conteggio delle 60 facciate.

29) QUESITO

Con la presente con espresso riferimento alla figura professionale "Responsabile della qualità" oggetto di punteggio criterio A.1. a), si chiede di confermare che sia corretto intendere che tale figura professionale corrisponda alla figura professionale di Capo Servizio, che risponde direttamente al Gestore del Servizio e le cui mansioni e attività corrispondono a quanto descritto all'art. 9.4 del capitolato corrispondenti alla verifica della corretta attivazione delle procedure di pulizia con monitoraggi periodici.

RISPOSTA

In merito al Responsabile della qualità si rimanda a quanto previsto all'art. 3.1 del Capitolato Tecnico.

30) QUESITO

In riferimento al Paragrafo del Disciplinare di gara 17.1.Ai Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, Criterio a. 1 è così riportato:

"Modello organizzativo con cui l'Offerente intende gestire la Convenzione. L'Offerente dovrà descrivere il modello organizzativo che si impegna a realizzare per la gestione della Convenzione. In particolare dovrà evidenziare:

a) il sistema di ruoli delle figure professionali costituenti la struttura organizzativa dell'offerente sia quelle previste nel capitolato tecnico e di quelle eventualmente proposte dall'offerente con l'indicazione della relativa qualifica ed esperienza Al riguardo allegare curriculum vitae;

Al Dettaglio punteggi criterio A. 1. a) è così riportato:

"Il punteggio a ciascun componente sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza dei seguenti curriculum vitae delle figure professionali:

Responsabile del Servizio - punteggio T - 2

Gestore del Servizio - punteggio T - 2

Responsabile della qualità - punteggio T - 2

Totale - Max 6 punti

Il Concorrente dovrà presentare in allegato alla Relazione tecnica i Curriculum vitae delle figure professionali che costituiranno la struttura organizzativa dell'offerente nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico”

Si chiede di confermare che la descrizione del modello organizzativo, così come sopra richiesto, non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice, attesa la natura di elemento tabellare del criterio sopra riportato.

RISPOSTA

Si evidenzia che il criterio A.1 “*Modello organizzativo con cui l'offerente intende gestire la Convenzione*” è suddiviso nei seguenti 3 sub-criteri: uno a valutazione tabellare e due discrezionale con le modalità indicate nel disciplinare:

- a) Il sistema di ruoli delle figure professionali costituenti la struttura organizzativa dell'offerente sia quelle previste nel capitolato tecnico e di quelle eventualmente proposte dall'offerente con l'indicazione della relativa qualifica ed esperienza – valutazione Tabellare.
- b) Modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell'organizzazione – valutazione discrezionale;
- c) Modalità di predisposizione della reportistica di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico – valutazione discrezionale.

Il RUP
Avv. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.